

## **COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE DELLO STATO E DELLE REGIONI** **IN MATERIA DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE**

### **PREMESSA**

La presente disamina è volta a ricostruire il quadro normativo vigente con riferimento alle competenze legislative ed amministrative dello Stato e delle Regioni in materia di tutela delle risorse idriche.

Lo studio non può prescindere da una rapida ricostruzione del processo di deleghe attuate dallo Stato nei confronti delle Regioni, che è iniziato nel 1972 ed è terminato, in via definitiva, nel 2001.

### **NORME PRINCIPALI**

1. La fonte normativa più risalente cui occorre fare riferimento nella materia delle risorse idriche è identificabile nel R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

Esso contiene disposizioni imperative che riguardano: da una parte, la classificazione delle opere idrauliche e, per altra parte, i divieti ed i limiti di utilizzo delle aree del demanio fluviale, così come individuati dall'art. 822 del codice civile.

La classificazione delle opere idrauliche avviene sulla base delle seguenti categorie:

- I categoria: opere finalizzate alla conservazione dell'alveo dei fiumi di confine;
- II categoria: opere realizzate lungo i fiumi e loro confluenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue e, quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia, le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si realizzano per regolare gli stessi corsi d'acqua;
- III categoria: opere su corsi d'acqua non comprese in quelle di I e II categoria e che, insieme alla sistemazione di tali corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: 1) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni; 2) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria; 3) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione che possano determinare un rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni;
- IV categoria: opere diverse da quelle sopra indicate e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque dei fiumi e torrenti e dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua;
- V categoria: opere finalizzate alla difesa degli abitati contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane;
- Non rientranti nelle categorie precedenti: le opere idrauliche non classificate nelle precedenti categorie.

I divieti ed i limiti di utilizzo delle acque dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, che rientrano

nella cd. "polizia idraulica", sono tutti diretti a garantire un'attività di vigilanza volta a rilevare, in maniera costante, abusi e attività che possano determinare rischi idraulici

2. La norma fondamentale ancora oggi vigente in materia di tutela delle risorse idriche si identifica nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.*"

Esso ha il principale scopo di garantire il corretto utilizzo delle acque, prevenendo le attività antropiche dannose, incentivando lo sviluppo nazionale nei vari settori economici e definendo le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione.

3. A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, venivano trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere idrauliche di IV e V categoria e quelle non classificate di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le opere di consolidamento e trasferimento dei centri abitati.

4. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si mantenevano in capo allo Stato le funzioni relative alle opere idrauliche di I, II e III categoria; alle Regioni venivano, invece, attribuite tutte le rimanenti.

Pertanto, mentre le funzioni di sorveglianza venivano svolte secondo la disciplina di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, le Regioni rilasciavano le autorizzazioni e le concessioni relative alle piccole derivazioni dai corsi d'acqua e dalle falde sotterranee.

Restavano, infine, in capo ai consorzi di bonifica le opere di bonifica e le relative funzioni di polizia di bonifica ed in capo ai servizi forestali regionali le opere di difesa idraulico-forestale.

5. A seguito dell'entrata in vigore della L. 18 maggio 1989, n. 183 (oggi abrogata, ma sostanzialmente recepita nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con la suddivisione di tutto il territorio nazionale in bacini idrografici, il sistema di gestione delle risorse idriche veniva messo in discussione.

Nei successivi anni, si giungeva, quindi, prima, alla L. 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", e, poi, al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.*"

Con tale decreto legislativo, sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di difesa idraulica e gestione del demanio idrico con riferimento ai corsi d'acqua appartenenti a tutte le categorie di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523; lasciando allo Stato solo quelle residuali e specificamente normate in tal senso.

Pertanto, tutte le Regioni, sulla base della sopravvenuta normativa, hanno normato in materia di:

- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- polizia idraulica e pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669;
- concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, tenendo conto anche della compatibilità idraulica;

- polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche.

Dopo l'entrata in vigore della L.R. 11/2001 ebbe inizio un processo di razionalizzazione delle funzioni relative alla rete idrografica regionale, che è poi proseguito con l'adozione di una serie di atti di indirizzo e linee guida relativamente agli aspetti più strettamente legati alla gestione dei beni demaniali.

Non va, infatti, dimenticato che un corretto governo del territorio e della tutela delle risorse idriche contempla, necessariamente, due aspetti: quello degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e quello, invece, più strettamente collegato all'utilizzo degli stessi corsi d'acqua e delle relative pertinenze (gestione del demanio idrico).

**6.** Resta inteso che alcune delle tematiche più rilevanti nella materia della tutela delle risorse idriche non sono oggetto di specifica trattazione, tra cui quelle inerenti:

- i pozzi, per cui, a livello statale, occorre far riferimento principalmente alle sopravvenute disposizioni del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 e del D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275;
- le concessioni a scopo idroelettrico, per cui, a livello statale, occorre far riferimento principalmente alle sopravvenute disposizioni del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

## CONCLUSIONE

In conclusione, le competenze legislative ed amministrative dello Stato e delle Regioni in materia di tutela delle risorse idriche sono da ritenersi ripartite dai confini sopra indicati.